

Il fisco nell'impresa e i sistemi di contabilità



**DOTT.SSA FEDERICA SOTTOTETTI
(RESPONSABILE AREA SERVIZI TRIBUTARI)**

IMPOSTE SUI REDDITI

IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche): è un'imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni; grava sul reddito imponibile complessivo delle persone fisiche.

IRI (imposta sul reddito d'impresa): interessa le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria; permette di applicare l'aliquota fissa del 24% sugli utili trattenuti presso l'impresa e non distribuiti o non prelevati dall'imprenditore o dai soci. Attualmente questa imposta è sospesa.

IMPOSTE SUI REDDITI

IRES (imposta sul reddito delle società): è un'imposta proporzionale con aliquota pari al 24% e si applica sul reddito imponibile complessivo delle persone giuridiche (società di capitali).

IRAP (imposta regionale sulle attività produttive): può essere definita come un'imposta locale, in quanto applicabile all'esercizio di un'attività, esercitata nel territorio di ciascuna regione, autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; l'aliquota IRAP è stabilita in misura pari al 3,9% del valore della produzione netta. Le singole regioni hanno la possibilità di variare la suddetta aliquota entro il limite dello 0,92%, differenziandola anche per tipologia di attività e di soggetti passivi d'imposta.

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

Dal 2014 il possesso degli immobili situati in Italia è soggetto alla IUC (imposta unica comunale).

La IUC si compone di tre tributi:



- ❖ **IMU** (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili.
- ❖ **TARI** (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- ❖ **TASI** (tributo per i servizi indivisibili), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività (spese per il manto stradale, la pubblica amministrazione, ecc.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile.

REGIMI CONTABILI PER L'IMPRESA

❖ **Contabilità ordinaria**

❖ **Contabilità semplificata**

❖ **Regime dei «contribuenti forfetari»**

CONTABILITA' ORDINARIA

Può essere:

- **obbligatoria**
 -
- **opzionale.**

La verifica dell'obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:

- ❖ **la natura giuridica del contribuente,**
- ❖ **l'ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente.**

CONTABILITA' ORDINARIA

OBBLIGO IN BASE ALLA NATURA GIURIDICA

Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:

- **S.p.A.**,
- **s.r.l.**,
- **società cooperative,**
- **enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,**
- **stabili organizzazioni di società ed enti non residenti,**
- **associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.**

CONTABILITA' ORDINARIA

OBBLIGO IN BASE ALL'AMMONTARE DEI RICAVI

Per gli altri soggetti titolari di redditi di impresa:

- persone fisiche che esercitano attività commerciali,**
- società di persone (s.n.c. e s.a.s.),**
- enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in misura non prevalente**



scatta l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, qualora i ricavi presunti dichiarati in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, ragguagliati ad anno, siano superiori a:

- euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi,**
- euro 700.000,00, per le imprese che svolgono attività diverse.**

CONTABILITA' ORDINARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

❖ **I ricavi devono essere determinati in base al principio di competenza, cioè**



costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo.

✓ **Sono considerati ricavi i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto dell'attività d'impresa.**

CONTABILITA' ORDINARIA

LIBRI OBBLIGATORI

- **Registro dei beni ammortizzabili o registro cespiti: contiene le annotazioni relative ai beni strumentali.**

In alternativa, le annotazioni possono essere effettuate su uno dei seguenti registri:

- **libro giornale: contiene, in ordine cronologico, tutte le operazioni effettuate dall'imprenditore,**
- **libro inventari: è indicata la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; devono essere indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa e deve essere trascritto il bilancio dell'esercizio;**

- **Registri IVA:**

- **registro fatture emesse,**
- **registro fatture acquisti,**
- **registro corrispettivi per l'imprenditore che svolge il commercio al dettaglio.**

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

AMBITO SOGGETTIVO

La contabilità semplificata è il regime «naturale» per:

- ❑ le persone fisiche che esercitano attività commerciali,**
- ❑ le società di persone (s.n.c. e s.a.s.),**
- ❑ gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente**

che in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA dichiarano ricavi presunti, ragguagliati ad anno, non superiori a:

- euro 400.000,00, per le imprese che esercitano attività di prestazione di servizi,**
- euro 700.000,00, per le imprese che esercitano attività diverse.**

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Dall'anno 2017 il reddito può essere determinato con:

✚ un criterio «misto» cassa – competenza:

- ✓ **il reddito imponibile degli imprenditori in contabilità semplificata è determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nel periodo stesso, imputati secondo il principio di cassa;**
- ✓ **il principio di competenza economica resta applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti di reddito (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.).**

✚ un criterio opzionale basato sulle registrazioni effettuate ai fini IVA, previa opzione vincolante per almeno 3 anni, la quale va comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare dopo la scelta operata.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

ADEMPIMENTI CONTABILI

Per i contribuenti, che adottano la contabilità semplificata, sono previste 3 possibili alternative:

- **tenuta di 2 registri distinti per incassi e pagamenti,**
- **tenuta dei soli registri IVA con mancati incassi e pagamenti,**
- **tenuta dei soli registri IVA senza integrazioni.**

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI

- ❑ **Le annotazioni sono cronologiche e distinte per i ricavi percepiti e le spese sostenute.**
- ❑ **Elementi da indicare per ogni incasso o pagamento:**
 - **importo;**
 - **generalità/indirizzo/comune di residenza del soggetto che effettua/riceve il pagamento;**
 - **estremi della fattura o altro documento emesso/ricevuto.**
- ❑ **La registrazione deve avvenire entro 60 gg. dall'incasso o dal pagamento.**
- ❑ **Nei registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi e negativi per la determinazione del reddito (sopravvenienze attive e passive, autoconsumo, risarcimenti, ecc.).**

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REGISTRI CON INDICAZIONE DEI MANCATI INCASSI O PAGAMENTI

- ❑ **I registri IVA possono sostituire i registri incassi e pagamenti, purché siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.**
- ❑ **Nel caso in cui l'incasso/pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA deve essere riportato:**
 - **l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti**
 - **l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.**
- ❑ **I ricavi percepiti/costi sostenuti in un periodo di imposta successivo a quello di annotazione IVA devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso/pagamento con l'indicazione del documento registrato ai fini IVA in un periodo di imposta precedente.**

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REGISTRI IVA SENZA INTEGRAZIONI

- ❑ **È consentito tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti. In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento.**

Tale facoltà semplifica l'attività di raccolta delle informazioni e la gestione contabile, ma è subordinata all'esercizio di apposita opzione che vincola per tre anni il contribuente.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

OPZIONE PER LA CONTABILITA' ORDINARIA

- ❑ **I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono optare per l'applicazione della contabilità ordinaria.**
- ❑ **L'opzione si desume dal comportamento concreto posto in essere dall'impresa; il comportamento concreto è valido, se è posto in essere sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. L'opzione ha effetto da tale data.**



durata dell'opzione: almeno 3 anni.

- ❑ **L'impresa deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione IVA da presentare dopo la scelta operata. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione (da euro 250 a euro 2.000).**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime forfetario



è riservato

- **alle persone fisiche che esercitano una attività d'impresa, arte o professione in forma individuale o che sono già in attività,**
- **tali soggetti devono rispettare i requisiti di accesso e di permanenza al suddetto regime.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al regime forfetario i soggetti che, nell'anno di inizio della attività, presumono di:

- 1. conseguire ricavi, ragguagliati ad anno in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, non superiori a determinati importi variabili in base al codice di attività ATECO 2007.**

Nota:

- nel caso di esercizio contemporaneo di più attività con codici ATECO differenti, cui risultano applicabili soglie di ricavi diverse, per l'accesso al regime rileva il limite di ricavo più elevato.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

- 2. sostenere spese per prestazioni di lavoro non superiori al limite complessivo di € 5.000 lordi.**

Nota:

- devono essere considerate le spese per i lavoratori dipendenti e assimilati, le prestazioni di lavoro accessorio, i titolari di borse di studio, di assegno o sussidio o di addestramento professionale, gli utili da partecipazione erogati agli associati, che apportano solo lavoro, le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

3. sostenere spese per beni strumentali al 31.12 (cioè alla data di chiusura dell'esercizio), al lordo dell'ammortamento, non superiore a euro 20.000.

Note:

- **per i beni in leasing si considera il costo sostenuto dalla società concedente,**
- **per i beni in locazione, noleggio o comodato si considera il valore normale,**
- **per i beni in proprietà si considera il prezzo d'acquisto,**
- **in caso di acquisti da soggetti IVA, si considera il corrispettivo al netto dell'imposta anche se non detratta.**
- **concorrono alla verifica della soglia di euro 20.000 i beni utilizzati promiscuamente (autovetture, telefoni cellulari, ecc..), imputati nella misura del 50%,**
- **non concorrono alla verifica della soglia di euro 20.000: i beni di costo unitario pari o inferiore a euro 516,46 e i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

I redditi di lavoro dipendente o assimilato, eventualmente percepiti nel corso dell'anno precedente a quello in cui il contribuente intende avvalersi del regime in esame, non devono eccedere euro 30.000. Il rispetto di tale limite non rileva, se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato nel corso di quell'anno.

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

ESCLUSIONI

NON possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che:



- ❖ **si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,**
- ❖ **non sono residenti, con eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente agli accordi per l'adeguato scambio di informazioni, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito,**
- ❖ **in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricati e di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi,**
- ❖ **contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata trasparente.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

SEMPLIFICAZIONI

□ **I contribuenti che hanno i requisiti per l'accesso al regime forfetario:**



- **non sono soggetti ad IRAP.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

I contribuenti interessati sono:

- **ESONERATI** dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dall'effettuazione di ritenute alla fonte,
- **OBBLIGATI a presentare** la dichiarazione dei redditi, integrandola, eventualmente, con il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e con l'ammontare dei redditi stessi, a **conservare** i documenti ricevuti ed emessi.

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

SEMPLIFICAZIONI IVA

I contribuenti interessati sono:

- **ESONERATI** dagli obblighi di registrazione delle fatture e dei corrispettivi, dall'obbligo di liquidazioni e versamenti dell'IVA, dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dello spesometro, della nuova comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA;
- **OBBLIGATI** a numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali ricevute, a certificare le cessioni e le prestazioni nazionali con l'emissione dello scontrino e/o fattura; **nel caso di emissione di fattura, occorre indicare nella stessa i riferimenti normativi del regime agevolato.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

SEMPLIFICAZIONI IVA

- **non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti nazionali ed intra UE,**
- **qualora effettuino cessioni intra-comunitarie, le stesse sono considerate cessioni interne, senza diritto alla rivalsa; la fattura deve indicare che l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, co.2bis, D.L. n. 331/1993 convertito in L. n. 427/1993,**
- **qualora effettuino acquisti intra-comunitari sono soggetti a IVA, se viene superata la soglia annua di € 10.000; in tal caso, l'imprenditore deve iscriversi al VIES, integrare la fattura con l'aliquota e la relativa imposta e versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,**
- **per importazioni ed esportazioni si applicano le regole ordinarie, senza possibilità di utilizzo del plafond per l'acquisto di beni e servizi.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

DICHIARAZIONE DA INSERIRE IN FATTURA

«Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 54 e seguenti, L. n. 190/2014 (regime forfetario)».

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

| Gruppo di settore | Codice attività ATECO 2007 | Nuovi limiti ricavi/compensi | Coefficiente redditività |
|--|---|------------------------------|--------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | € 45.000,00 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | € 50.000,00 | 40% |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | € 40.000,00 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | € 30.000,00 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | € 25.000,00 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | € 25.000,00 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | € 50.000,00 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | € 30.000,00 | 78% |
| Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) 98) – (99) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) - (99) | € 30.000,00 | 67% |

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REDDITO = (RICAVI x COEFFICIENTE DI REDDITIVITA') - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Sul reddito, così determinato, va applicata l'imposta sostitutiva del 15%.

| ESEMPIO | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ricavi percepiti | € 13.000 |
| Spese | |
| Reddito imponibile lordo | € 13.000x67%= € 8.710 |
| Contributi previdenziali | € 2.700 |
| Reddito imponibile netto | € 8.710 - € 2.700 = € 6.010 |
| Imposta sostitutiva | 15% |
| Imposta sostitutiva | € 6.010x 15% = 901,5 |

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

START-UP

Per i contribuenti, che rispettano i requisiti per l'accesso al regime forfetario e che intraprendono una nuova attività, per i primi cinque anni, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 5%.

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA START-UP

- ❖ **Nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non deve essere stata esercitata un'attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare,**
- ❖ **l'attività non deve rappresentare in alcun modo una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso il tirocinio obbligatorio),**
- ❖ **in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati da quest'ultimo nell'anno precedente non deve essere superiore a quello fissato dalla normativa in base al codice ATECO.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

ENTRATA NEL REGIME FORFETARIO

- ❑ **In caso di inizio attività, le persone fisiche possono avvalersi di tale regime, comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti (si indica il codice «2» nella casella del quadro B del modello AA9/12).**
- ❑ **Tale comunicazione non ha valore di opzione, perché il regime forfetario è un regime naturale; la comunicazione è richiesta solo ai fini anagrafici.**
- ❑ **Il contribuente, che naturalmente appartiene a tale regime, può non applicarlo, esercitando l'opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L'opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno fino a revoca; va comunicata nella dichiarazione annuale IVA da presentare dopo la scelta operata.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

FUORIUSCITA DAL REGIME

Oltre che per opzione del contribuente, dal regime forfetario il contribuente esce nei seguenti casi:

- **superamento del limite di ricavi o compensi fissati dalla legge,**
- **possesso di beni strumentali superiori ad € 20.000,**
- **spese per lavoratori dipendenti o assimilati superiori ad € 5.000,**
- **si verifica una delle cause di esclusione dal regime (es. acquisizione dello status di socio di società di persone o di s.r.l. trasparenti),**
- **diviene definitivo un accertamento, con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni per l'accesso al regime.**

Al venir meno dei suddetti requisiti il contribuente, dall'anno successivo, applica il regime ordinario.

Il contribuente potrà nuovamente accedere al regime dall'anno successivo in cui rispetterà nuovamente i requisiti richiesti dalla norma.

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- ❑ **In materia di versamento si applicano le disposizioni dell'IRPEF.**
- ❑ **Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e di IVA.**
- ❑ **In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione dal regime agevolato forfetario, le misure delle sanzioni minime (€ 516) e massime (€ 2065) sono aumentate del 10%, se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.**
- ❑ **Per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario.**
- ❑ **Il reddito forfetario non rileva per l'applicazione delle detrazioni per lavoro, che non si applicano.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REGIME PREVIDENZIALE

- ❑ **Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali.**
- ❑ **Su tale reddito si applica la contribuzione ridotta pari al 35%.**

N.B.: La riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

Milano, 23 novembre 2017

Grazie per l'attenzione

dott.ssa Federica Sottotetti